Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979.
Nomina di membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1976 e del 15 novembre 1977, concernenti la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Atteso che a seguito del collocamento a riposo del dirigente generale Francesco Lino occorre procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in rappresentanza del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Vista la nota n. UL 1469/VII del 12 luglio 1979, con cui il Ministro per i trasporti designa, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il dirigente superiore dott. Claudio Lopez, in sostituzione del dirigente generale Francesco Lino, collocato a riposo;

Vista la nota n. 1/4841 del 19 febbraio 1979, con cui il Ministero della difesa ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il gen. B.A. s.p.e. Cesare Fazzino, vice ispettore dell'I.T.A.V., in sostituzione del gen. B.A. Mario Travaini, collocato a riposo;

Vista la nota del 6 giugno 1979, prot. n. 0010370, con cui il Ministero degli affari esteri ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il consigliere di legazione Arnaldo Vittorio de Mohr, in sostituzione del consigliere di ambasciata Italo Di Muccio, destinato in servizio all'estero;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile:

Lopez dott. Claudio, dirigente superiore del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Fazzino Cesare, generale di brigata aerea, in s.p.e., vice ispettore dell'I.T.A.V.;

de Mohr Arnaldo Vittorio, consigliere di legazione - Ministero affari esteri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1979
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 359

(8459)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979.

Revoca della nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 9 giugno 1979, con il quale il dott. Roberto Rampini e il dott. Davide Brioschi sono stati nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Viste le dichiarazioni in data 25 e 29 giugno 1979, con le quali rispettivamente il dott. Roberto Rampini ed il dott. Davide Brioschi hanno rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste del dott. Roberto Rampini e del dott. Davide Brioschi che hanno dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1979
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 388

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 novembre 1977, recante disposizioni esplicative ed applicative per la concessione dei contributi all'industria cantieristica, prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, che prevede contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi;

Visti gli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1977, registrato il 6 febbraio 1978, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 116, con cui sono state emanate disposizioni esplicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi previsti dal suddetto art. 7;

Considerato che la prevista esibizione dei certificati del registro italiano navale attestanti le consistenze trimestrali delle scorte dei magazzini e depositi, nonchè i quantitativi trimestrali dei materiali in lavorazione o montati sullo scalo, in riferimento ai pregressi anni 1975, 1976, 1977, antecedenti alla pubblicazione del predetto decreto ministeriale 4 novembre 1977 nella *Gazzetta Ufficiale*, non può essere concretamente attuata per l'impossibilità oggettiva delle imprese a predisporre la documentazione contabile, cui la suddetta attività di certificazione deve necessariamente rivolgersi, in funzione di quanto retroattivamente indicato dalla normazione secondaria;

Ritenuto pertanto che sia necessario richiedere, limitatamente agli anni 1975, 1976, 1977, soltanto le certificazioni relative alle consistenze ed ai quantitativi annuali, con esclusione delle attestazioni trimestrali;

Considerato inoltre che a causa della gravosità, complessità e molteplicità dei compiti richiesti, il registro italiano navale, per il rilascio dei certificati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 4 novembre 1977, non può compiere gli accertamenti relativi agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 entro i termini previsti dallo stesso decreto, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta lo scorso anno (10 marzo 1978), per cui occorre prorogare con opportuna gradualità i termini originariamente previsti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 novembre 1977, con cui sono state emanate disposizioni esplicative ed applicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi previsti dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, è modificato come segue:

A ciascuno degli articoli 2 e 3 è aggiunto il seguente comma:

« Per i pregressi anni 1975, 1976 e 1977 le certificazioni del registro italiano navale attestanti le consistenze delle scorte dei magazzini e depositi, di cui alla lettera *a*) ed i quantitativi dei materiali in lavorazione o montati sullo scalo, di cui alla lettera *b*), sono annuali ».

Il primo periodo del quarto comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Le imprese interessate possono fornire elementi o documenti, richiesti negli articoli precedenti, entro il 30 settembre 1979, il 31 dicembre 1979, il 31 marzo 1980 e il 30 giugno 1980 ad integrazione di istanze di contributo presentate, rispettivamente, entro il 31 marzo 1976, il 31 marzo 1977, il 31 marzo 1978 e il 31 marzo 1979 ».

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 7 *Marina mercantile, foglio n.* 37

(8353)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione e di uno del collegio dei revisori del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto Consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Considerato, altresì, che in data 28 novembre 1978 è venuto a scadere il quadriennio di nomina dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in seno ai suddetti consessi;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina di cui trattasi per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 novembre 1978 fino al 28 novembre 1982 i seguenti funzionari sono confermati ai termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

Goretti dott. ing. Mario;
Salerni dott. Domenico.

Art. 2.

A decorrere dal 29 novembre 1978 e fino **al 28** novembre 1982 viene nominato, ai termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del collegio dei revisori del succitato Consorzio il dott. Grimaldi Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: STAMMATI

(8534)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del nuovo commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il per. agr. Carlo Giannacco, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, è deceduto;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Morandi è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del per. agr. Carlo Giannacco, commissario liquidatore deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio Creosina » flacone × g 200 di sciroppo, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, in Torino. (Decreto di revoca n. 5716/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 aprile 1955, con il quale venne registrata al n. 9920 la specialità medicinale denominata « Calcio Creosina » flacone × 200 g di sciroppo, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, con sede in Torino, corso Palestro, 4-*bis*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio Creosina » flacone × 200 g di sciroppo, registrata al n. 9920 in data 28 aprile 1955, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tullio Bosio, con sede in Torino, corso Palestro, 4-*bis*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neocardiol » 6 fiale da 2 ml e della relativa serie 5 fiale da 10 ml, della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, in Milano. (Decreto di revoca n. 5721/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 giugno 1958 e 29 ottobre 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 14028 e 14028/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neocardiol » 6 fiale da 2 ml e la relativa serie 5 fiale da 10 ml, a nome della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, con sede in Milano, via Zama, 40/7 (già via Podgora, 13), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Farmavigor, con sede in Milano, via Luigi Nono, 40/7;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Neocardiol » 6 fiale da 2 ml e della relativa serie 5 fiale da 10 ml, registrate rispettivamente ai numeri 14028 e 14028/1 in data 26 giugno 1958 e 29 ottobre 1958, a nome della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, con sede in Milano, via Zama n. 40/7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8550)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1979.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/105477 del 19 luglio 1979, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1979 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico - Sabato musicale della fortuna », organizzata dalla Rai - Radiotelevisione italiana;

Ritenuta l'opportunità di effettuare, per la lotteria Italia 1979, tredici estrazioni settimanali le quali comportano ciascuna l'assegnazione di premi per un importo massimo di lire ventisettemilioni; per una spesa massima complessiva di lire trecentocinquantunomilioni;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1979.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1979

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva denominata « Fantastico Sabato musicale della fortuna », collegata alla lotteria Italia 1979, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nell'unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme.

Art. 1.

Gli acquirenti del biglietto della lotteria Italia 1979 riceveranno assieme al biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate, per posta, all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente ed eventualmente del recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse stampato, entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi come segue:

a) Ogni settimana a partire dal 6 ottobre 1979 e fino al 4 gennaio 1980 verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 3.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 7.000.000 ciascuno.

A tale estrazione settimanale parteciperanno le cartoline che nell'apposito spazio riportino la data della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa, indicato nell'acclusa tabella.

Le cartoline prive di data o con data differente non parteciperanno all'assegnazione dei premi.

Se ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 3.000.000 conterrà anche la soluzione esatta del « quiz » proposto nella trasmissione indicata con la data di cui sopra, il premio di L. 3.000.000 verrà aumentato a L. 4.000.000.

Si risponde al « quiz » anzidetto mediante l'annullamento di una delle tre caselle predisposte nella cartolina, contrassegnate rispettivamente da « 1 », « 2 », « X », corrispondenti a tre personaggi televisivi.

Il segno di annullamento posto nella casella indica quale dei tre personaggi, secondo il mittente della cartolina, ha risposto esattamente alla domanda proposta dal presentatore della trasmissione.

Un giuoco televisivo che sarà effettuato nel corso di ogni trasmissione domenicale permetterà di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte ulteriori due premi, uno da L. 1.000.000 e uno da L. 2.000.000.

b) Indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a*), tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, a partire dal 6 ottobre 1979 e fino al 4 gennaio 1980, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.000.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 5.

Se il mittente della cartolina estratta ai fini della assegnazione dei premi di cui all'art. 2, lettera *a*), avrà omesso di annullare una delle tre caselle o ne avrà annullate più di una, sarà escluso dall'aumento del premio relativo al quiz, mentre parteciperà, in ogni caso, all'assegnazione dei due premi (rispettivamente di L. 1.000.000 e L. 2.000.000) di cui all'ultimo comma dell'art. 2, lettera *a*).

Art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dei termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 7.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la pubblicità, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, composta da due rappresentanti della predetta amministrazione finanziaria e da un funzionario della Rai-Tv, svolgerà i propri compiti presso lo studio Rai di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 8.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 9.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 10.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 - Viale Europa, Roma, entro quindici giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati della estrazione.

Art. 11.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero trascorsi venticinque giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura dell'organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline.

TABELLA

DATA DI ESTRAZIONE DEI PREMI

1ª Estrazione, 6 ottobre 1979
2ª Estrazione, 13 ottobre 1979
3ª Estrazione, 20 ottobre 1979
4ª Estrazione, 27 ottobre 1979
5ª Estrazione, 3 novembre 1979
6ª Estrazione, 10 novembre 1979
7ª Estrazione, 17 novembre 1979
8ª Estrazione, 24 novembre 1979
9ª Estrazione, 1° dicembre 1979
10ª Estrazione, 8 dicembre 1979
11ª Estrazione, 15 dicembre 1979
12ª Estrazione, 22 dicembre 1979
13ª Estrazione, 4 gennaio 1980

(8676)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/105477 del 19 luglio 1979, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1979 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico - Sabato musicale della fortuna », organizzata, nella sua piena competenza, dalla Rai - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 6 ottobre 1979 al 5 gennaio 1980;

Considerato che, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1979, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1979, abbinata alla manifestazione televisiva « Fantastico - Sabato musicale della fortuna », organizzata dalla Rai - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 5 gennaio 1980.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti centoventi serie di centomila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL - BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS - BT - BU - BV - BZ - CA - CB - CC - CD - CE - CF - CG - CI - CL - CM - CN - CO - CP - CQ - CR - CS - CT - CU - CV - CZ - DA - DB - DC - DD - DE - DF - DG - DI - DL - DM - DN - DO - DP - DQ - DR - DS - DT - DU - DV - DZ - EA - EB - EC - ED - EE - EF - EG - EI - EL - EM - EN - EO - EP - EQ - ER - ES - ET - EU - EV - EZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 5 gennaio 1980 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 gennaio 1980 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Fantastico - Sabato musicale della fortuna ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla Rai - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla Rai - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1979 verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 300.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1979, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 30 dicembre 1979. E' data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 12 del 3 gennaio 1980.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 5 gennaio 1980.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1979
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 220

(8677)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una pressa piegatrice idraulica ed un dispositivo di stiramento lamiere del valore complessivo iniziale di Fr. B. 8.700.000 di origine e provenienza Belgio la ditta I.A.M. - Rinaldo Piaggio S.p.a. di Genova, ha effettuato (quali quote anticipate del 10 + 10 %) i seguenti pagamenti anticipati: Fr.B. 870.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5834178; Fr. B. 870.000 di cui al mod. *B*-Import n. 6137254 rilasciati dal Credito italiano di Genova rispettivamente il 16 dicembre 1976 ed il 1° marzo 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 30 giugno 1977 con un ritardo, quindi, di giorni quarantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343707 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla tardiva consegna degli impianti da parte dell'estero a causa di difficoltà tecniche incontrate dal fornitore;

Considerato che per tali fatti la società italiana non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa e quindi non possono essere considerati idonei ad escludere, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. - Rinaldo Piaggio di Genova, mediante fidejussione del Credito italiano di Genova nella misura del 5 % di Fr. B. 870.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5834178 e Fr. B. 870.000 di cui al mod. *B*-Import n. 6137254.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8272)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Accertamento della data di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari di Firenze, dipendenti dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 3 luglio 1979 la sede degli uffici finanziari di Firenze dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari (ufficio atti privati, ufficio atti pubblici, ufficio affitti, bollo e demanio, ufficio successioni e atti giudiziari), a seguito di comunicazione telefonica con cui è stata annunciata l'imminente esplosione di due ordigni, è rimasta inagibile per alcune ore e fino al termine dell'orario d'ufficio, per consentire agli organi di polizia di procedere ai necessari controlli;

Ritenuto che in conseguenza di tali eventi si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

La data di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari di Firenze, dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari (ufficio atti privati, uffici atti pubblici, ufficio affitti, bollo e demanio, ufficio successioni e atti giudiziari) è accertata nel giorno 3 luglio 1979.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(8814)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Fiera agricola dell'arco alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera agricola dell'arco alpino », che avrà luogo a Bolzano dal 19 al 22 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8727)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della conceria, pelli e cuoio », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della conceria, pelli e cuoio », che avrà luogo a Vicenza dal 19 al 21 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8726)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Turismart '79 - II Mostra delle attrezzature e dei prodotti per il turismo, gli alberghi e le attività ricettive » - « II Borsa del turismo », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Turismart '79 - II Mostra delle attrezzature e dei prodotti per il turismo, gli alberghi e le attività ricettive » - « II Borsa del turismo », che avranno luogo a Padova dal 17 al 22 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8725)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Modificazioni all'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto l'art. 5, primo comma, del citato decreto n. 627, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, anche in relazione all'impiego di macchine elettrocontabili, nonché le modalità e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura;

Visto il secondo comma del citato art. 5, il quale prevede che il Ministro delle finanze può altresì prescrivere, con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti siano redatti su stampati forniti dal-

l'Amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalità della fornitura e relativi controlli;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627, con il quale, all'art. 11, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla stampa ed alla rivendita dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

Considerata l'opportunità di provvedere alla modifica della disposizione di cui all'art. 11, primo comma, lettera *c*), del citato decreto ministeriale 29 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978 è sostituita dalla seguente:

« *c*) non abbiano commesso gravi violazioni, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto; ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(8815)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2089/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2090/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2091/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2092/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2093/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d'intervento a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di caratere sociale.

Regolamento (CEE) n. 2094/79 della commissione, del 26 settembre 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2095/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2096/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R I.

Regolamento (CEE) n. 2097/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2098/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2099/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2100/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2101/79 della commissione, del 27 settembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2045/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2102/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2103/79 della commissione, del 27 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 245 del 28 settembre 1979.

(229/C)

Regolamento (CEE) n. 2104/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2105/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2106/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2107/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2108/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2109/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2110/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2111/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2112/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2113/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2114/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2115/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2116/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2117/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2118/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° ottobre 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2119/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2120/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2121/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2122/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2123/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2124/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi alll'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2125/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2126/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2127/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2128/79 della commissione, del 28 settembre 1979, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2129/79 della commissione, del 28 settembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2130/79 della commissione, del 28 settembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2131/79 della commissione, del 28 settembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 649/78, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2132/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1979/80.

Regolamento (CEE) n. 2133/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2134/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2135/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2136/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2137/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2138/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2139/79 del consiglio, del 28 settembre 1979, che modifica, per quanto concerne il franco francese, la lira italiana, la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la corona danese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 246 *del* 29 *settembre* 1979.

(230/C)

Regolamento (CEE) n. 2140/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa gli importi compensativi monetari e taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2141/79 della commissione, del 28 settembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2142/79 della commissione, del 28 settembre 1979, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 247 *del* 1° *ottobre* 1979.

(231/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione dell'albo degli esperti cunicoli

Con decreto ministeriale 18 settembre 1979 sono state approvate le norme per l'istituzione dell'albo degli esperti cunicoli, ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento per la selezione ed il libro genealogico della specie cunicola

(8485)

Approvazione delle norme sulle mostre e concorsi ufficiali riguardanti i conigli appartenenti al libro genealogico

Con decreto ministeriale 19 settembre 1979 sono state approvate le norme riguardanti le mostre e concorsi ufficiali riguardanti i conigli appartenenti al libro genealogico, ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento per la selezione ed il libro genealogico della specie cunicola.

(8486)

Modificazioni al regolamento per la selezione e per il libro genealogico della specie cunicola

Con decreto ministeriale 17 settembre 1979 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 6 e 21 del regolamento per la selezione e per il libro genealogico della specie cunicola, ai sensi degli articoli 4 e 22 del regolamento stesso.

(8487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 9 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,05	834,05	834 —	834,05	834 —	—	833,95	834,05	834,05	834,05
Dollaro canadese	714,35	714,35	715 —	714,35	715 —	—	715 —	714,35	714,35	714,35
Marco germanico	461,75	461,75	462 —	461,75	462 —	—	461,68	461,75	461,75	461,75
Fiorino olandese	415,85	415,85	416 —	415,85	416,17	—	416 —	415,85	415,85	415,85
Franco belga	28,559	28,559	28,55	28,559	28,55	—	28,55	28,559	28,559	28,55
Franco francese	196,95	196,95	196,70	196,95	196,80	—	196,98	196,95	196,95	196,95
Lira sterlina	1784,25	1784,25	1789,50	1784,25	1785,10	—	1785,30	1784,25	1784,25	1784,25
Lira irlandese	1721 —	1721 —	1723 —	1721 —	1720 —	—	1721 —	1721 —	1721 —	—
Corona danese	158,45	158,45	157,80	158,45	157,95	—	158,11	158,45	158,45	158,45
Corona norvegese	167,22	167,22	167 —	167,22	167,20	—	167,20	167,22	167,22	167,20
Corona svedese	197,86	197,86	197,45	197,86	197,75	—	197,94	197,86	197,86	197,85
Franco svizzero	511,66	511,66	512,25	511,66	511,65	—	511,99	511,66	511,66	511,65
Scellino austriaco	64,18	64,18	64,20	64,18	64,20	—	64,205	64,18	64,18	64,20
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,68	16,75	16,68	—	16,70	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,59	12,59	12,61	12,59	12,50	—	12,595	12,59	12,59	12,60
Yen giapponese	3,688	3,688	3,7010	3,688	3,68	—	3,688	3,688	3,688	3,68

Media dei titoli del 9 ottobre 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50% » » 1968-83	84,950
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,050
» 9% » » 1975-90	82,525
» 9% » » 1976-91	83,675
» 10% » » 1977-92	87,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,250
» » » » 1- 3-1978/80	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,350
» » » » 1- 8-1978/80	100,250
» » » » 1-10-1978/80	100,250
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,350
» » » 10% 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,700
» » » 12% 1- 4-1982	98,500
» » » 12% 1-10-1983	96,900
» » » 12% 1- 1-1984	96,900
» » » 12% 1- 4-1984	96,375
» » » 12% 1-10-1987	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834 —
Dollaro canadese	714,675
Marco germanico	461,715
Fiorino olandese	415,925
Franco belga	28,554
Franco francese	196,965
Lira sterlina	1784,775
Lira irlandese	1721 —
Corona danese	158,28
Corona norvegese	167,21
Corona svedese	197,90
Franco svizzero	511,825
Scellino austriaco	64,192
Escudo portoghese	16,725
Peseta spagnola	12,592
Yen giapponese	3,688

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di centocinquantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione, di cui alla nota n. 1375/CG., in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, a bandire concorsi di ammissione per duecentosessantaquattro posti alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Interno, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un primo concorso per la copertura di centoventi dei duecentosessantaquattro posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata e al termine del quale sono risultati vincitori venticinque candidati;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 17 Interno, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un secondo concorso per la copertura di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui novantacinque posti residui del precedente concorso bandito con il citato decreto 25 gennaio 1978 e gli altri cinquantacinque previsti dall'autorizzazione sopraspecificata;

Considerato che al termine dell'espletamento del predetto concorso indetto il 12 settembre 1978 sono risultati vincitori centodiciannove candidati e che, pertanto, rispetto ai centocinquanta posti allora messi a concorso, sono rimasti scoperti trentuno posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali possono essere rimessi a concorso senza che occorra ulteriore autorizzazione, in quanto posti residui già compresi nel bando precedente e non coperti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, regolarmente registrato alla Corte dei conti, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata per l'anno 1978 a mettere a concorso, tra l'altro, ottantasei posti nella qualifica iniziale di commissario in prova del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover bandire un concorso a centocinquantasei posti di commissario in prova nel ruolo anzidetto per la copertura dei trentuno posti residui del bando precedente e dei restanti ottantanove posti di cui all'autorizzazione n. 1375/CG., in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di altri trentasei posti di cui all'autorizzazione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di centocinquantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centocinquantasei posti:

A) trentanove sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio o per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

B) cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *B*) sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinati a prestare servizio, salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in sedi del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi, fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (e titoli equipollenti: laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, legge 8 marzo 1958, n. 194; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, legge 1° febbraio 1960, n. 67; laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche, legge 29 novembre 1971, n. 1089; laurea in sociologia, legge 6 dicembre 1971, n. 1076; laurea in economia politica ed in economia aziendale conseguite in università statali e non statali riconosciute, nonché laurea in scienze economiche e sociali, conseguita pres-

so l'Università di Calabria, legge 8 gennaio 1979, n. 10), conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a metri 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 35 anni è, altresì, elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 35 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500: art. 4, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi di istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e le consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quanto attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medica sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi di istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto ministeriale e presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza, sarà costituito da un medico psicologo ed esperti, selettori del centro stesso, e, come membro aggiunto, da un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettore, incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, se i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica od esenti da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamento, per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuativamente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti e cioè sino al numero di trentanove, al presente concorso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del menzionato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, dovranno essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 3 *e* 4 *dicembre* 1979 *con inizio alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati, esibendo a tal fine un idoneo documento di riconoscimento.

E' vietato ai concorrenti, a pena di esclusione dal concorso, di portare seco appunti, monoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

E' loro consentito soltanto, durante le prove scritte, di consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali, nonché i dizionari della lingua italiana, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali o per il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tale senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 15 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza, sul diritto del lavoro, nonchè su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile per servizio d'istituto, oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, etc.)

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1979
Registro n. 19 Interno, foglio n. 33

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato il . a . . e residente . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso della laurea in . conseguita presso . in data . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 3 e 4 dicembre 1979, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma . . . . . .

N.B.

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età devono indicare in base a quali titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati, di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A)* e *B)*, del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

(8811)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riapertura del termine per la partecipazione al quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, nonchè per l'iscrizione alla sezione di detto albo, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1968, n. 457, riservata agli esperti in materia attinenti alla residenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, che istituisce l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e per la cui formazione sono previsti concorsi biennali per titoli;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, con il quale è stato approvato il bando del quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale nonché per la iscrizione alla sezione di detto albo istituita dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 8, riservata agli esperti in materia attinenti alla residenza;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso anzi citato sono scaduti il 15 giugno 1979;

Vista la richiesta del consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, la quale motivando una tardiva conoscenza della notizia del concorso nonché l'opportunità di una più congrua partecipazione di professionisti interessati al concorso, chiede la riapertura dei termini di presentazione delle domande e dei titoli;

Considerata la validità dei motivi a fondamento della richiesta anzidetta;

Considerato che la commissione esaminatrice dei titoli non è ancora costituita;

Ritenuto che per effetto della riapertura dei termini debbano essere considerate valide anche le domande pervenute dopo la scadenza del primo termine fissato al 15 giugno 1979 e prima della riapertura del termine stesso;

Considerata l'opportunità di assegnazione un nuovo termine per la presentazione delle domande;

Considerato che, in relazione alla richiesta formulata al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, appare opportuno integrare il punto 5) dell'art. 2 del bando di concorso surrichiamato come segue:

« Art. 2 ... *omissis*

5) possesso, da almeno quattro anni, del diploma di laurea in urbanistica, o architettura, o ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche, o in economia e commercio, o in geografia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in sociologia, o in scienze agrarie, o in scienze forestali, nonché di lauree diverse dalle precedenti, per le quali nel relativo corso di studio siano previsti come obbligatorie materie attinenti alla pianificazione territoriale e alla residenza. Per i laureati in architettura, o in ingegneria, o in scienze forestali, o in scienze agrarie è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto a due anni per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario »;

Decreta:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine di sessanta giorni, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la presentazione delle domande di partecipazione al quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, nonché per la iscrizione alla sezione dell'albo stesso riservata agli esperti in materia attinenti alla residenza, approvato con decreto interministeriale 28 febbraio 1979.

Art. 2.

E' integrato come nelle premesse il punto 5) dell'art. 2 del bando di concorso approvato con ripetuto decreto interministeriale 28 febbraio 1979.

Art. 3.

I candidati devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

I candidati che hanno presentato domanda nell'ambito del precedente termine possono integrare la documentazione con titoli successivamente acquisiti.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

(8641)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Scotti Francesco, nato a Ponza il 17 aprile 1938 . . . . punti 98 su 100
2. Cerletti Andreina, nata a Milano il 1° febbraio 1937 . . . . » 96 »
3. Vacca Lucio, nato a Napoli il 25 settembre 1939 . . . . » 96 »
4. De Stefano Francesco, nato a Monteforte Irpino il 20 marzo 1936 . . . . » 94 »
5. Cavaliere Alberto, nato a Sanremo il 30 agosto 1941 . . . . » 92 »
6. Falli Silvana, nata a L'Aquila il 2 agosto 1930 . . . . » 92 »
7. Ascheri Cristoforo, nato ad Imperia il 16 gennaio 1941 . . . . » 90 »
8. Bietti Clelia, nata a Napoli il 10 agosto 1935 . . . . » 90 »
9. Abbate Giuseppe, nato a Casoria il 5 gennaio 1930 . . . . » 88 »
10. Battistella Gianfranco, nato a Verona il 18 aprile 1931 . . . . » 87 »
11. Bucci Fernando, nato a Gagliano Aterno il 19 gennaio 1934 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8288)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Montevecchi Maria Teresa, nata a Faenza il 18 gennaio 1940 . . . . punti 95 su 100
2. Adamo Pierluigi, nato a Trenta il 20 febbraio 1946 . . . . » 90 »
3. Alemani Alessandro, nato a Milano il 10 aprile 1947 . . . . » 90 »
4. Martino Vito, nato a Bari il 4 settembre 1945 . . . . » 90 »
5. Muzio Mario, nato a Tusize (Belgio) il 18 maggio 1943 . . . . » 85 »
6. Marchetti Francesco Paolo, nato a Camaiore il 12 aprile 1946 . . . . . . » 80 »
7. Pittaluga Giancarlo, nato a Napoli il 25 maggio 1946 . . . . » 80 »
8. Prudenziato Piergiorgio, nato a Rovigo il 5 agosto 1947 . . . . » 80 »
9. Serrani Alberto, nato a Jesi il 18 settembre 1945 . . . . » 75 »
10. Basile Rosaria, nata a Meta il 9 marzo 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8294)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente della divisione di medicina;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(3305/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario, presso la sede ospedaliera di Livorno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(3292/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(3300/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra, capo della sezione autonoma.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra, capo della sezione autonoma (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(3291/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di clinica neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(3303/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neonatologia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria, capo della sezione autonoma;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(3293/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1979, n. **43.**

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *agosto* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Contributi a favore di imprese

Allo scopo di contribuire per l'anno 1978 alle spese di gestione degli autoservizi pubblici di linea ordinari per il trasporto di persone in concessione a imprenditori è autorizzata la spesa di L. 130.000.000.

Allo stesso titolo di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 150.000.000.

I contributi di cui agli anni anzidetti vengono erogati:

a) per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione della regione Umbria, limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;

b) per l'esercizio di autolinee in base ad atti di concessione delle regioni Lazio, Marche e Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale umbro.

I contributi d'esercizio di cui al presente articolo, possono essere erogati anche a favore dei consorzi e delle aziende di trasporto pubblico che non abbiano beneficiato del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 e della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Sono esclusi dalle provvidenze anzidette:

1) le autolinee che abbiano beneficiato di sovvenzioni, contributi e sussidi;

2) le autolinee di cui alla precedente lettera *b*), che abbiano beneficiato degli interventi finanziari da parte di altre regioni anche per le percorrenze nel territorio umbro;

3) le autolinee stagionali e quelle di gran turismo;

4) le autolinee in concessione all'I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, anche per le percorrenze che interessano il territorio regionale umbro.

Art. 2.
Contributi a favore della C.A.T.

Allo scopo di contribuire per l'anno 1979 alle spese di gestione delle autolinee in concessione alla Compagnia autolinee tiberine - C.A.T., società a capitale pubblico, con sede in Sansepolcro, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000.

Detto contributo viene erogato a favore della società di cui al comma precedente:

per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della regione Umbria, limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio regionale;

per le autolinee attribuite alla competenza concessionale della regione Toscana, limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale umbro.

Art. 3.
Condizioni per l'ammissibilità ai contributi

I contributi di cui alla presente legge sono destinati ad assicurare la prosecuzione degli autoservizi pubblici e possono essere accordati alle imprese che all'atto della liquidazione siano legittimamente esercenti delle autolinee per le quali è previsto l'intervento finanziario.

Sono escluse dai contributi le imprese che non abbiano assicurato il normale servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro.

Art. 4.
Delega alle province per l'erogazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 è delegata alle province di Perugia e di Terni, tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del presidente della giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee negli anni a cui si riferiscono gli interventi finanziari.

Le province stabiliscono i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle medesime.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i contributi predetti tenendo conto della percorrenza svolta dalle autolinee nei singoli anni e della socialità del servizio assicurato.

La liquidazione dei contributi d'esercizio deve avvenire a consuntivo.

La misura del contributo da erogare per i singoli anni viene stabilita previa verifica del disavanzo di esercizio ed in ogni caso non può essere superiore al disavanzo stesso.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2, è delegata alla provincia di Perugia, a cui i fondi saranno attribuiti con decreto del presidente della giunta regionale.

I fondi destinati alla C.A.T. possono essere erogati dopo lo accertamento delle condizioni di cui all'art. 3 ed al terzo comma del presente articolo.

Art. 5.
Criterio di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 6.
Finanziamento della spesa

L'onere complessivo di L. 400.000.000 per gli interventi previsti dalla presente legge sarà imputato al cap. 3131 (tit. I - sezione 9 - rubrica 35 - categ. 5 - tipo 2.1 - settore 19), di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 1979, denominato: « Interventi finanziari a favore di imprese esercenti autolinee pubbliche per il trasporto di persone » e ad esso si farà fronte con quota della disponiblità del cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio suddetto, n. d'ordine 3).

Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 3131	400.000.000	400.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	400.000.000	400.000.000

Art. 7.
Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *luglio* 1979 (*atto n.* 1295) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *agosto* 1979.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1979, n. 44.
Normativa dei servizi pubblici di trasporto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 22 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.
Finalità

La Regione riconosce al sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture il carattere di servizio sociale e di strumento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dal piano urbanistico territoriale.

La Regione afferma la necessità di una pianificazione del trasporto di linea di persone e di cose, con qualunque mezzo avvenga, integrato tra servizi extra urbani di linea, urbani, scolastici e le infrastrutture stradali, ferroviarie, lacuali ed aeroportuali.

La Regione, attraverso il decentramento delle funzioni e delle competenze proprie e delegate, promuove lo sviluppo della programmazione dei servizi da parte delle assemblee elettive per le comunità amministrate.

Art. 2.
Livelli di comunicazione

La Regione regola i livelli di comunicazione di propria competenza considerando i vari modi di trasporto collettivo ed individuale, la rete ed i servizi viari e ferroviari, nonchè i servizi lacuali ed aeroportuali, quali elementi di un sistema unitario.

Art. 3.
Programmazione e gestione

La Regione riconosce nella distinzione tra il ruolo programmatico e quello gestionale la forma più valida per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1. Riconosce nella programmazione degli investimenti e dei servizi lo strumento per adeguare il sistema dei trasporti alle necessità e finalità sociali; riconosce il principio del controllo pubblico della gestione secondo criteri di efficienza economica. La gestione deve essere ispirata al criterio dell'autosufficienza. Sono previsti contributi per la copertura dei costi sociali del servizio.

Gli interventi finanziari di sostegno sono commisurati al fine di stimolare tale efficienza.

I contributi regionali sono ancorati a criteri di controllo della gestione basati su flussi informativi costanti tra il livello programmatorio, amministrativo e gestionale. I controlli sugli enti rappresentativi sono rivolti al complesso delle attività, ai risultati ed ai bilanci, non ai singoli atti di gestione.

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 4.
Compiti della Regione

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 1 il consiglio regionale:

a) approva il piano regionale dei trasporti, su proposta della giunta regionale, in armonia con gli indirizzi di politica nazionale e del piano nazionale dei trasporti, secondo le indicazioni e quale specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo, in stretta integrazione con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e come indirizzo per i singoli piani di trasporto di bacino;

b) provvede all'approvazione dei piani di trasporto di bacino ed alla erogazione dei contributi regionali.

Art. 5.
Contenuti del piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti, di durata quinquennale, è uno strumento dinamico di indicazione della politica regionale nel settore.

Il piano contiene:

1) le indicazioni degli obiettivi e delle linee generali per l'assetto della rete e dei servizi regionali di trasporto, anche in relazione alla rete delle comunicazioni interregionali e nazionali e le previsioni delle necessarie forme di coordinamento tra i diversi modi di trasporto, in armonia con la programmazione nazionale;

2) i riferimenti, le indicazioni e gli strumenti per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino, per il controllo della loro attuazione nel quadro del sistema informativo regionale;

3) le indicazioni volte a favorire il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari tra i vari soggetti erogatori di finanziamento per i servizi di trasporto;

4) i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali, in stretta relazione con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, e per la ripartizione dei contributi regionali di esercizio e di investimento;

5) gli indirizzi generali di politica tariffaria;

6) la formulazione di bilanci tipo per tutte le aziende operanti nel territorio regionale, ai fini di una agevole comparazione delle risultanze e dell'evidenziamento analitico dei costi e dei ricavi, nonchè un prospetto riassuntivo tipo per le aziende private a carattere artigianale;

7) i criteri di gestione ed i parametri di efficienza delle aziende di trasporto;

8) i criteri da adottarsi nella valutazione delle varie poste di bilancio.

Art. 6.
Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e suoi compiti

E' istituito con la presente legge il comitato regionale di coordinamento dei trasporti quale organo consultivo della Regione sui problemi della programmazione regionale del settore.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale preposto ai trasporti ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale:

1) un assessore per ogni dipartimento od un funzionario designato dagli assessori del dipartimento della Regione;

2) gli assessori delle province preposti ai trasporti ed alla viabilità;

3) i presidenti dei consorzi di trasporto tra enti locali;

4) i presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e delle comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12;

5) il presidente dell'A.N.C.I. regionale;

6) il presidente del C.R.I.P.E.L.;

7) un funzionario designato dall'Amministrazione delle FF.SS.;

8) il direttore delle ferrovie umbro-aretine;

9) un funzionario designato dall'A.N.A.S.;

10) i direttori degli uffici provinciali M.C.T.C.;

11) i presidenti degli automobile clubs provinciali;

12) i presidenti delle aziende speciali e quelli delle aziende di trasporto a capitale pubblico;

13) il presidente della S.A.S.E.;

14) tre rappresentanti delle associazioni di autotrasporto di persone congiuntamente designati dalle organizzazioni regionali;

15) tre rappresentanti delle associazioni di autotrasporto di merci congiuntamente designati dalle organizzazioni regionali;

16) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Funge da segretario un funzionario regionale del dipartimento competente.

Il presidente può far intervenire alle adunanze esperti esterni.

Il comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, con funzioni istruttorie e disciplina la propria attività con regolamento interno.

Art. 7.

Unità territoriali di programmazione

Il territorio regionale viene suddiviso in unità territoriali di programmazione dei trasporti, denominate bacini di traffico:

Bacino 1 - comprende i territori dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica, Corciano, Deruta, Perugia, Torgiano, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, San Venanzo, Todi.

Bacino 2 - comprende i territori dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera.

Bacino 3 - comprende i territori dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni.

Art. 8.

Autorità di programmazione

La Regione promuove per ciascun bacino di traffico la costituzione di consorzi facoltativi tra comuni e province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ed esercita le funzioni amministrative fino alla costituzione dei consorzi.

Art. 9.

Compiti dei consorzi

I consorzi esercitano la programmazione dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito del loro territorio.

Essi attuano le linee ed i programmi del piano regionale dei trasporti mediante i « piani di bacino » ed esercitano le funzioni loro delegate dalla presente legge.

In particolare:

a) provvedono all'adozione e all'aggiornamento del piano di bacino e delle relative previsioni economico-finanziarie, da sottoporre all'approvazione della Regione, in conformità ai criteri ed indirizzi del piano regionale dei trasporti, alle previsioni degli strumenti urbanistico-territoriali ed ai programmi di sviluppo globale dei comprensori della legge 3 giugno 1975, n. 40;

b) partecipano alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale dei trasporti;

c) provvedono al controllo dei bilanci annuali delle aziende di gestione che fruiscono dei contributi del fondo regionale trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 e presentano alla Regione le risultanze del controllo rispettivamente per il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 agosto ed il 31 maggio di ogni anno;

d) esercitano le funzioni amministrative loro delegate.

Art. 10.

Contenuti del piano dei trasporti di bacino

Il piano dei trasporti di bacino contiene:

1) la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino ed in particolare: tracciati, fermate, orari, coincidenze e opportunità di interscambio con altri mezzi di trasporto;

2) le indicazioni per la realizzazione ed il miglioramento della viabilità;

3) le specificazioni per il coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino ed interbacino di linea, nonchè fra detti servizi e quelli di noleggio da rimessa;

4) l'elenco delle aziende di gestione con i rispettivi servizi loro affidati;

5) la previsione economico-finanziaria per aziende o gruppi di aziende, di durata pari a quella del piano, articolata in annualità, relativa all'attuazione del piano, e le corrispondenti entrate, con l'obiettivo del pareggio fra costi e ricavi.

GESTIONE

Art. 11.

Criteri per il controllo di gestione e dei risultati

La Regione individua i seguenti criteri per il controllo di gestione delle aziende di trasporto pubblico:

comparazione delle risultanze ed evidenziamento analitico dei costi e dei ricavi delle singole aziende sulla base dei bilanci tipo di cui all'art. 5, punto 6);

rispetto dei parametri di efficienza definiti dal piano regionale dei trasporti, in modo da porre in evidenza i risultati conseguiti, confrontarli con gli obiettivi e valutare i costi;

evidenziamento separato degli oneri impropri, derivanti dai piani dei trasporti ed indicazione dei mezzi di copertura di ognuno di essi e delle procedure di razionalizzazione necessarie.

Art. 12.

Gestione dei servizi

L'esercizio dei servizi di trasporto interurbano ed urbano è affidato da parte del consorzio in gestione ad aziende speciali o è gestito in economia dai singoli enti locali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578. Tale esercizio può altresì essere affidato ad aziende private.

Le aziende debbono svolgere il servizio secondo le prescrizioni del piano di bacino, con l'osservanza delle condizioni tecniche, amministrative e finanziarie stabilite.

Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico possono svolgere tutte le altre attività dirette o indirette di trasporto che siano indicate dal piano.

I costi ed i ricavi derivanti da tale attività sono separatamente evidenziati in bilancio.

Per i servizi automobilistici affidati con concessioni provvisorie o definitive da comuni o consorzi a società cooperative ovvero a consorzi di autotrasportatori, è consentito utilizzare anche autobus di proprietà dei singoli soci delle cooperative o dei consorzi di autotrasportatori, previa immatricolazione dei veicoli in servizio di linea.

Art. 13.

Contabilità delle aziende

Al fine di conseguire uniformità nei documenti economici e contabili delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, queste, nel rispetto delle norme vigenti, redigono i conti preventivi e consuntivi di esercizio in conformità al bilancio tipo di cui all'art. 5 e li trasmettono ai consorzi rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 marzo di ogni anno.

Le imprese private a carattere artigianale non sono tenute alla compilazione del bilancio secondo le modalità suddette ed in sostituzione redigono un prospetto riassuntivo della gestione conforme al prospetto tipo di cui all'art. 5.

Art. 14.

Funzioni amministrative delegate

Sono delegate ai comuni costituiti in consorzi, dal 1° gennaio successivo all'approvazione della presente legge, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporti ivi comprese quelle delegate dallo Stato:

1) tutte le funzioni in materia di tranvie, filovie e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi ed in particolare:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione degli orari dei servizi automobilistici, anche interregionali, di bacino o che svolgano prevalente attività nel proprio territorio, ivi compresi quelli ricadenti nel territorio comunale in quanto affidati dai comuni al consorzio stesso;

b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

c) l'erogazione di sovvenzioni e di contributi;

d) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

e) l'approvazione dei regolamenti comunali per quanto riguarda i servizi di noleggio da rimessa ed i servizi pubblici da piazza;

f) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e degli autoveicoli destinati all'esercizio dei trasporti di bacino, di competenza degli uffici statali;

g) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

h) le funzioni in materia di polizia amministrativa, ivi compresa la materia sanzionatoria;

i) il controllo dell'efficienza dei servizi;

l) il rilascio dei nulla-osta per l'acquisto e l'alienazione dei mezzi di trasporto pubblico di persone;

2) tutte le funzioni in materia di navigazione lacuale, fluviale, di porti lacuali e di navigazione interna ed in particolare:

a) la concessione per l'esercizio di trasporto per conto proprio e del trasporto per conto terzi;

b) la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità dei servizi pubblici di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

f) le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna;

g) l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità;

h) l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati.

Art. 15.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 16.

Compito degli enti delegati

Gli enti delegati trasmettono annualmente alla giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate ed un rendiconto finanziario.

Art. 17.

Formazione del piano dei trasporti di bacino

Il consorzio elabora il piano di bacino, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti ed in relazione ai piani comprensoriali di sviluppo e lo sottopone alla partecipazione degli enti locali, degli operatori pubblici e privati del settore, delle forze sociali.

Il consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del piano regionale dei trasporti presenta alla Regione il proprio piano di bacino.

Il consiglio regionale approva i piani di bacino, sentito il parere del comitato di coordinamento, verificandone la compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale

Il piano di bacino ha validità quinquennale, con possibilità di revisione annuale.

Art. 18.

Fondo regionale dei trasporti

La Regione indica, in allegato ai bilanci pluriennali e annuali, il fabbisogno finanziario complessivo necessario al funzionamento del sistema dei trasporti, distinguendo le risorse provenienti da leggi statali, da quelle della Regione e degli enti locali partecipanti al consorzio.

Gli eventuali contributi regionali saranno ripartiti fra i consorzi sulla base del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino approvati.

Art. 19.

Presentazione del primo piano regionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta il piano regionale dei trasporti.

A tale fine viene autorizzata per l'anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 150.000.000.

Art. 20.

Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge si autorizza la spesa di L. 350.000.000 a carico del bilancio regionale 1979 con imputazione:

al cap. 3126 di nuova istituzione denominato: « Contributi della Regione nelle spese per la costituzione dei consorzi tra enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e viabilità » — quanto a L. 200.000.000 — per contributi della Regione alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 8 ed alla predisposizione dei piani di bacino da liquidare con atto della giunta regionale;

al cap. 3127 di nuova istituzione denominato: « Spese per la predisposizione del primo piano regionale dei trasporti » — quanto a L. 150.000.000 — per le relative spese.

Agli oneri suddetti si farà fronte:

quanto a L. 200.000.000 con le disponibilità previste nel fondo globale iscritto nel cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1979, numero d'ordine 9);

quanto a L. 150.000.000 dal fondo globale iscritto al capitolo 6121, stanziamento numero d'ordine 1.

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 6121 n. d'ordine 1 . . .	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Cap. 6120 n. d'ordine 9 . . .	» 200.000.000	» 100.000.000
Totale . . .	L. 350.000.000	L. 250.000.000
In aumento:		
Cap. 3126 (tit. 1 - sez. 9 rubr. 35 cat. 5 tipo 1.1. - set. 19) - N.I.	L. 200.000.000	L. 100.000.000
Cap. 3127 (tit. 1 - sez. 9 rubr 35 - cat. 4 - tipo 1.1. - set. 19) - N.I.	» 150.000.000	» 150.000.000
Totale	L. 350.000.000	L. 250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 luglio 1979 (atto n. 1304) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 agosto 1979.

(7986)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **30.**

Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento di servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *del* 5 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 3, lettera *h*), dello statuto, nell'ambito di una politica tendente a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi socio-assistenziali per le persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere

situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita.

Art. 2.

Nel quadro del piano poliennale 1979-81, la Regione favorisce, mediante erogazione di contributi, l'istituzione, il potenziamento e il funzionamento di servizi di assistenza domiciliare nonché la trasformazione in case protette delle case di riposo o la istituzione di case protette.

Art. 3.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel nucleo familiare o *comunque nel proprio alloggio.*

A tal fine il servizio domiciliare fornisce, secondo le effettive esigenze dell'anziano e del suo nucleo familiare, prestazioni di aiuto per il governo della casa e per la cura della persona nelle attività giornaliere.

Ad ogni dieci persone anziane assistite deve essere adibita almeno una unità di personale assistente.

Le prestazioni domiciliari di natura sanitaria, comprese quelle infermieristiche, sono erogate dai presidi territoriali competenti, nel quadro della organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali.

Art. 4.

I comuni e la loro associazione provvedono al servizio di assistenza domiciliare direttamente o mediante convenzioni con associazioni, società, enti assistenziali pubblici e privati.

I comuni e la loro associazione, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, tengono conto della attività delle associazioni di volontariato, costituite con atto pubblico, con le quali possono convenzionarsi, in conformità a schemi-tipo approvati dal consiglio regionale, anche per l'erogazione di singole prestazioni del servizio.

Art. 5.

La casa protetta è un servizio volto a fornire residenza ed adeguata assistenza a persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica o psichica, per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.

Agli ospiti della casa protetta devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.

L'istituzione di case protette dovrà essere realizzata prioritariamente attraverso trasformazione di case di riposo, ovvero riadattamento di altre strutture esistenti sul territorio.

Ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.

Il regolamento deve garantire espressamente l'accoglimento di persone anziane in stato di non autosufficienza fisica o psichica.

Art. 6.

Le case protette realizzate coi finanziamenti regionali di cui alla presente legge dovranno presentare gli standars organizzativi e strutturali di seguito disciplinati.

La ricettività massima per le case protette di nuova istituzione è fissata nel numero di 70 posti.

Nell'ipotesi di trasformazione di case di riposo preesistenti il limite suddetto può essere derogato ma l'organizzazione strutturale interna deve corrispondere ai requisiti di cui all'ultimo comma.

La zona destinata al riposo degli ospiti deve essere dotata di camere con un numero di letti non superiori a tre ed essere fornita dei necessari servizi igienici.

L'ampiezza minima delle camere è determinata nella misura di: mq 9 per le camere ad un posto; mq 14 per le camere a due posti; mq 18 per le camere a tre posti.

I servizi igienici devono essere adeguati alle particolari necessità degli anziani e provvisti di accorgimenti per facilitarne l'uso anche da parte di persone invalide; si deve prevedere almeno un servizio igienico ogni due camere preferibilmente con esse comunicante.

Ogni casa protetta deve essere dotata di spazi collettivi, destinati alla vita di relazione, alle attività diurne e ricreative, alle attività di mobilizzazione e riattivazione funzionale degli ospiti.

Devono essere comunque previsti come spazi minimi collettivi una zona pranzo, strutturata e arredata in modo da favorire l'autonomia di piccoli gruppi e una zona soggiorno articolata in modo da permettere il contemporaneo esercizio di attività diverse da parte degli ospiti.

Allo scopo di favorire l'aggregazione degli utenti in piccoli gruppi funzionali, nelle case protette ad alta ricettività, dovranno essere inoltre previsti spazi destinati all'incontro e alle attività diurne e collettive per nuclei di 20-30 persone.

Art. 7.

La Regione, nel quadro del piano poliennale 1979-81, concede:

a) contributi per concorrere nelle spese di istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) contributi in conto capitale per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per la istituzione di case protette.

Art. 8.

I contributi di cui al precedente art. 7, lettera *a*), sono concessi ai comuni e alla loro associazione ancorché il servizio di assistenza domiciliare sia svolto mediante le convenzioni previste dall'art. 4.

Per ottenere i contributi i comuni o la loro associazione, rispettivamente entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1979 ed entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno per gli esercizi 1980 e 1981, debbono inoltrare apposita domanda al presidente della giunta regionale.

L'erogazione dei contributi può essere richiesta, nei termini di cui al precedente comma, anche se il servizio avrà inizio nel corso dell'anno, salvo conferma e verifica della data di inizio effettivo.

La domanda deve essere corredata dalla deliberazione di richiesta di contributo indicante: la tipologia del servizio, la data di inizio, il numero e la qualifica degli operatori addetti, il numero di anziani assistiti, secondo la natura delle prestazioni fornite nonché l'onere di spesa.

I comuni o la loro associazione che stipulano convenzioni con enti, associazioni e società di cui al precedente art. 4, devono presentare copia della convenzione stessa.

I contributi sono concessi in rapporto al numero degli anziani assistiti e al periodo di effettivo funzionamento del servizio.

Art. 9.

I contributi di cui al precedente art. 7, lettera *b*), sono concessi:

ai comuni e alla loro associazione;

ad enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, con sede nel territorio regionale che abbiano stipulato apposita convenzione con il comune nel cui territorio è ubicata la casa protetta a con l'associazione di cui il comune stesso fa parte e che si impegnino a riservare almeno l'80% dei posti disponibili agli assistiti del comune medesimo.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi concernente gli esercizi finanziari 1980 e 1981, stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera. Il contributo non può comunque essere superiore al 70% della spesa ammessa.

I criteri di riparto, devono favorire le zone carenti dei servizi, in rapporto alla popolazione anziana residente.

Gli immobili soggetti a contributo, destinati a case protette, devono conservare tale destinazione per almeno venti anni. Di tale vincolo di destinazione deve essere assunto formale impegno, rispettivamente, o nelle deliberazioni dei comuni o nelle convenzioni con questi stipulate.

Art. 10.

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 9, sia per l'esercizio finanziario 1980 sia per quello 1981:

i comuni o la loro associazione, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano apposita domanda al presidente della giunta regionale e ne inviano copia all'amministrazione provinciale competente per territorio;

gli enti assistenziali aventi natura pubblica o privata, inoltrano la domanda al comune ove è ubicata la casa protetta, ovvero all'associazione di cui il comune stesso fa parte. Il comune o la sua associazione provvedono, entro il predetto termine di centoventi giorni, ad inviare la suddetta domanda al presidente della giunta regionale e copia della stessa alla amministrazione provinciale competente per territorio, allegando il proprio parere sulla richiesta.

Le amministrazioni provinciali nei successivi trenta giorni esprimono il proprio parere, indicando le scelte di priorità operate, in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle iniziative proposte.

Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti previsti dal comma precedente nei confronti di comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.

Tutte le domande devono comunque essere corredate:

della deliberazione se la richiesta del contributo è presentato dai comuni, dalle loro associazioni o da enti pubblici assistenziali;

del titolo comprovante la proprietà dell'area o dell'immobile da ristrutturare;

di un progetto di massima dei lavori, con indicazione del preventivo di spesa e del piano finanziario;

della convenzione nel caso che la richiesta sia avanzata dagli enti assistenziali di cui al primo comma.

Art. 11.

I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati dal consiglio regionale su proposta della giunta e sono liquidati dalla stessa giunta o dall'assessore competente in materia a tal fine delegato.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 sono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli non superiori ai 20 milioni di lire, che sono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.

Art. 12.

Copertura finanziaria

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1979, 1980 e 1981 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000, così ripartita:

a) per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 di concorso nelle spese di gestione dei servizi di assistenza domiciliare: L. 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1979, L. 1.300.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 1.700.000.000 nell'esercizio 1981;

b) per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 concernenti i contributi in capitale per la istituzione di case protette: L. 4.500.000.000 di cui L. 2.500.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1981.

Lo stanziamento annuo concernente gli interventi di concorso nelle spese di gestione di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo potrà essere integrato con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1979 per gli interventi di cui alla lettera *a*) e dall'esercizio finanziario 1980 per quelli di cui alla lettera *b*), dotati annualmente degli stanziamenti indicati per ciascuno dei due interventi dal primo comma del precedente articolo e mediante la utilizzazione di quota parte dell'importo complessivo di L. 13.000.000.000 che sul bilancio pluriennale 1979-81 è destinato al finanziamento di un progetto di legge «Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati» nell'ambito del programma 11 «Altri interventi di carattere sociale» settore 03 - sezione 5.a Sicurezza sociale.

Per l'esercizio finanziario 1979 al nuovo onere di lire 1 miliardo si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del programma 05 Servizi sanitari e sociali per l'età adulta del settore 03 - sezione 5.a ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86350 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 5 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

Art. 13.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 60200. — Contributi ai comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, il potenziamento e il funzionamento di servizi di assistenza domiciliare (c.n.i.) (parte 1.a - sezione 5.a - settore 03 - programma 05 - Servizi sanitari e sociali per l'età adulta - rubrica 2.a «Interventi per l'assistenza agli anziani») (classif. ISTAT: 02 Spesa di sviluppo; 01 funz. proprie; titolo 1°; 08 class. funz.; 05 classif. econ.; 07 classif. per settori d'intervento; 02 classif. econ. di 2° grado).

Competenza 1.000.000.000
Cassa 1.000.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86350. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, spese correnti di sviluppo.

Competenza 1.000.000.000
Cassa 1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1979

TURCI

(8034)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792790)